



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



U-ADP/23

Circ. CNI n. 68/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Nuovi obblighi in capo agli Ordini professionali – **conto annuale** delle spese sostenute per il personale – **art.20, comma 3-quinquies del decreto-legge 22/04/2023 n.44**, come **convertito dalla legge n.74/2023** – modifiche al testo dell'art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101, come convertito dalla legge n.125/2013 – conseguenze - posizione del Consiglio Nazionale espressa nella **circolare CNI 28/06/2023 n.29** – considerazioni e preannuncio prossime iniziative sul tema

Con la presente si intende notiziare e dare conto a tutti gli interessati delle assai rilevanti novità che hanno coinvolto, nel mese di giugno, la posizione degli Ordini professionali, in rapporto agli adempimenti richiesti per legge alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto concerne l'adempimento relativo al conto annuale il Consiglio Nazionale, da ultimo, si era espresso per la non assoggettabilità del sistema degli Ordini territoriali degli Ingegneri a tale incombenza, con la **circolare CNI 26/04/2023 n.29¹**, rinvenibile sul sito Internet istituzionale.

Adesso, sull'assetto descritto nella menzionata circolare² si è scagliato il disposto dell'**art.20, comma 3-quinquies del decreto-legge 22/04/2023 n.44** (*"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"*), come **convertito dalla legge 21 giugno 2023 n.74**.

Questo il testo del citato **comma 3-quinquies dell'art.20** (*"Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze"*) del **decreto-legge 22/04/2023 n.44**, come convertito in legge:

¹ *"Applicabilità della disciplina di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica – adempimento relativo al conto annuale – orientamento del Consiglio Nazionale – informativa"*.

² E nella coeva **circolare CNI 21/04/2023 n.28**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

“All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»”.

Per effetto di tale aggiunta normativa, il testo finale aggiornato dell'art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101, come convertito dalla legge 30/10/2013 n.125 e da ultimo modificato dal decreto-legge n.44/2023, come convertito in legge, è dunque il seguente:

“2-bis. *Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. **Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.***”.

E “gli adempimenti previsti dal comma 2 dell'art.60 del decreto legislativo 165/2001” sono costituiti dalla predisposizione del conto annuale delle spese del personale e dalla relazione di accompagnamento.

Si riporta di seguito, per completezza, il testo vigente dell'**art.60³, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001 n.165**:

“2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM), per via telematica.”.

Per effetto delle modifiche recate dalla legge di conversione del decreto-legge n.44/2023 al testo originario dell'art.2, comma 2-bis, del decreto-legge n.101/2013⁴, pertanto, **anche gli Ordini ed i Collegi professionali** – d'ora innanzi – **sono tenuti all'adempimento costituito dal conto annuale delle spese del personale.**

³ “Controllo del costo del lavoro”.

⁴ La citata disposizione non era infatti presente nel testo originario del decreto-legge, ed è stata inserita in sede di conversione in legge del decreto.

Come si vede, si è trattato di un vero e proprio intervento di carattere eccezionale ed estemporaneo, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una modalità di azione a dir poco opaca e a parere dello scrivente Consiglio censurabile.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, - approfittando di un veicolo normativo destinato testualmente ad introdurre disposizioni migliorative del funzionamento e dell'organizzazione dell'apparato ministeriale (il già citato art.20 è intitolato: "*Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'Economia e delle Finanze*") - ha cercato ed ottenuto di fare approvare una previsione con rango di legge destinata indubbiamente a correggere e contrastare quell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza amministrativa, teso a dichiarare il sistema degli Ordini professionali estraneo alla disciplina sul controllo della spesa, siccome Enti non finanziati con fondi pubblici e non facenti parte del bilancio consolidato dello Stato.

Il Consiglio Nazionale esprime la propria forte preoccupazione di fronte ad un simile modo di legiferare, basato sull'approvazione di disposizioni eterogenee rispetto all'oggetto della disciplina e aventi l'unico fine di ribaltare in maniera repentina l'assetto consolidato in tema di natura giuridica e funzioni degli Ordini professionali.

Soprattutto, si manifesta la netta contrarietà ad un *modus operandi* che – ferma restando la volontà sovrana del Parlamento della Repubblica – procede *senza alcuna forma di coinvolgimento e di previo confronto con le Professioni interessate dalla novità normativa*, che non sono state messe minimamente in condizione di esprimere il proprio punto di vista e di fornire il proprio contributo sul progetto di legge. Il tutto aggravato dalla circostanza che la previsione in discussione ha trovato come *sedes materiae* una norma nominalmente destinata al potenziamento dell'organizzazione amministrativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dunque ictu oculi estranea ed esorbitante rispetto alla intitolazione dell'articolato.

Al contempo, essendo la citata previsione contenuta in una norma di legge, occorre indubbiamente - finché è in vigore - prestarvi osservanza e darvi attuazione.

Si rammenta, con l'occasione, che le modalità per l'invio al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del conto annuale delle spese sostenute per il proprio personale sono individuate nell'art.60 del Testo Unico sul lavoro pubblico (in allegato).

Al conto annuale deve essere allegata una relazione, con cui ciascuna Amministrazione riferisce i risultati realizzati nella gestione del personale, in riferimento agli obiettivi stabiliti per quella Amministrazione dalla legge e dagli atti di programmazione (ex **art.60, secondo comma, d.lgs. n.165/2001**).

Sul tema si segnala, inoltre, *a fini informativi*, l'avvenuta pubblicazione della **circolare n.23 del 8 giugno 2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, intitolata "*Il Conto annuale 2022 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165*" (in allegato).

Il Consiglio Nazionale si rende perfettamente conto del notevole, imprevisto e irragionevole aggravio di lavoro che tale novità determinerà in capo ai Consigli degli Ordini territoriali. Si è quindi immediatamente attivato per mettere in campo una iniziativa di carattere politico, per cercare di alleggerire il carico di lavoro gravante sugli Ordini provinciali degli Ingegneri per effetto della novella legislativa.

Si pone dunque la delicata questione della data di effettiva efficacia dei nuovi obblighi di legge.

Ferma restando la data di entrata in vigore della nuova previsione (fissata al **22 giugno 2023⁵**), una lettura costituzionalmente orientata e che tenga conto dell'imponente aggravio di lavoro che la compilazione del conto annuale richiede agli Uffici dell'Ente impone, ad avviso del Consiglio Nazionale, di privilegiare la lettura in base alla quale – acclarata l'entrata in vigore sul piano formale della novella - vada operata una differenziazione per quanto concerne gli effetti materiali e la sua piena operatività, che non potrà non valere che a partire dall'anno prossimo, in relazione al conto annuale 2023.

Si tratta di uno schema non nuovo nel mondo del diritto (basti pensare alle previsioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore formalmente in data 1° aprile 2023, ma con disposizioni che acquistano efficacia in data 1° luglio 2023, come stabilito dall'**art.229, comma 2, del d.lgs. 31/03/2023 n.36**).

Seguendo tale impostazione, gli "adempimenti previsti dall'art.60, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001" vanno intesi come **prescritti a partire dalla dichiarazione del prossimo anno**, legata al conto annuale di quest'anno (2023), ovvero la data di entrata in vigore della riforma.

Questa appare – pur se non pacifica – l'unica lettura razionalmente consentita e teleologicamente possibile delle nuove previsioni, soprattutto tenendo conto che l'art.60, comma 2, del Testo Unico del lavoro pubblico tratta *espressamente* di conto annuale delle spese da presentare "entro il mese di maggio di ogni anno" (e la riforma è entrata in vigore a giugno) e che in ogni caso anche la scadenza fissata nella circolare MEF n.23 del 8/06/2023 ("*entro il 22 luglio 2023*") appare irragionevolmente ravvicinata e quindi obiettivamente impossibile da rispettare, nelle condizioni date.

Fatta salva, ovviamente, - nell'esercizio della propria autonomia – la facoltà per ciascun Ordine territoriale di orientarsi diversamente, specialmente per coloro che già in passato avessero curato tale adempimento e dunque siano oggettivamente avvantaggiati.

⁵ In base all'art.1, comma 2, della legge n.74/2023: "*La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale*". La pubblicazione è avvenuta nella G.U. 21 giugno 2023 n.143, dunque **l'entrata in vigore è avvenuta il giorno 22 giugno 2023**.

Certamente, la deprecabile e cattiva tecnica legislativa utilizzata determina una oggettiva incertezza interpretativa e confusione sul punto, a dimostrazione del carattere improvvisato e non ben meditato della riforma, che – tra l'altro – non si è preoccupata di stabilire (perlomeno) un periodo transitorio e di adeguamento, nel passaggio dal precedente al nuovo regime.

A tutto danno del principio cardine della *certezza del diritto*.

Quel che è certo è che da oggi – in base al combinato disposto dell'art.2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n.101/2013 (come modificato da ultimo dal decreto-legge n.44/2023) e dell'art.60, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 – gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a presentare il conto annuale, trasmettendo il conto annuale del costo del personale in servizio e una sintetica relazione sull'andamento delle spese del personale in relazione agli obiettivi strategici e di programmazione dell'Ente, anche alla luce del Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Stante il carico di lavoro e l'onerosità dell'adempimento richiesto, - e privilegiando la lettura secondo cui la rilevazione riguarda i dati 2023 (da comunicarsi nel 2024) - di tali circostanze si suggerisce di farne espressa menzione, in sede di eventuale contestazione ricevuta da parte degli organismi di controllo.

E' bene sottolineare che tale indicazione di massima del Consiglio Nazionale non significa in alcun modo approvazione della *ratio* e della filosofia alla base dell'irrazionale intervento legislativo: il CNI resta fermamente convinto che gli Ordini professionali costituiscano Enti pubblici non economici dotati di particolarità (*in primis* la forma di auto-finanziamento esclusivamente attraverso i contributi dei propri iscritti), che valgono a differenziarli dalla generalità delle Pubbliche Amministrazioni e che fanno sì ad essi siano applicabili unicamente **i principi** del Testo Unico sul rapporto di lavoro pubblico, come del resto espressamente ribadito dal primo periodo del comma 2-*bis* dell'art.2 del decreto-legge n.101/2013, come convertito dalla legge n.125/2013: **“Gli Ordini, i collegi professionali... con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, ad eccezione dell'art.4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, ad eccezione dell'art.14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad esso relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”**

E' pacifico, infatti, che le spese del personale degli Ordini professionali non gravano sul complessivo *plafond* finanziario del sistema pubblico consolidato e pertanto l'inserimento di tali spese nel conto annuale risulta, da un lato, *privo di giustificazione* e, dall'altro lato, appare *suscettibile di determinare risultati complessivi fuorvianti all'interno della prescritta rilevazione*, oltretutto con un ingiustificato e irrazionale appesantimento dei conti dello Stato.

Va da sé che – di fronte al tenore letterale della modifica introdotta dal comma 3-*quinqües* del decreto-legge n.44/2023 al testo dell'art.2-*bis* del decreto-legge n.101/2013 – quanto riportato,

a livello di conclusioni, nella precedente **circolare CNI 26/04/2023 n.29** è da intendersi superato dagli eventi e non più attuale.

In contemporanea alla notizia dell'iniziativa legislativa realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio Nazionale ha prontamente attivato una serie di canali per verificare le possibilità di intervenire a difesa del ruolo e delle prerogative degli Ordini territoriali degli Ingegneri, e soprattutto a tutela del personale dei medesimi, già costretto a gestire e fare fronte a numerosi adempimenti burocratici e amministrativi, spesso a ranghi ridotti rispetto alla mole di adempimenti richiesti da leggi e regolamenti.

Il Presidente del Consiglio Nazionale ha già chiesto ed ottenuto un incontro urgente con i vertici del Ministero Vigilante per manifestare la grande preoccupazione per l'aggravio di lavoro – oltretutto, per quanto detto, ingiustificato – che il nuovo adempimento arrecherà in capo agli Ordini professionali e per illustrare le ragioni che depongono a favore di un ripensamento della questione, che consenta di ritornare allo *status quo ante*.

Contestualmente, il Consiglio Nazionale ha già avviato una discussione, estendendola a tutte le rappresentanze delle altre categorie professionali all'interno della Rete delle Professioni Tecniche e di *Professionitaliane*, per giungere a forme di interessamento e di sensibilizzazione delle forze di Governo e delle forze politiche per risolvere il problema creato dalla mossa improvvisa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutti gli Ordini territoriali, come sempre, saranno prontamente avvisati tramite circolare di ogni ulteriore novità ed iniziativa intervenuta sull'argomento.

Tanto si doveva per opportuna informazione, ferma restando l'autonomia e le scelte discrezionali spettanti a ciascun Consiglio dell'Ordine provinciale, a proposito dell'attuazione degli adempimenti riportati nelle norme di legge richiamate ed allegate alla presente circolare.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Art.20 decreto-legge 22/04/2023 n.44, come convertito dalla legge n.74/2023;
- 2) Art.60 d.lgs. 30/03/2001 n.165;
- 3) Circolare Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.23 del 8/06/2023.

Decreto legge 22/04/2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Publicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 2023, n. 95.

Art. 20. Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze [71]

In vigore dal 22 giugno 2023

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni. [72]

2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [72]

2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche fiscali e sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,»;

b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria»;

c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei». [73]

2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia

tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonché in 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in 4 posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in 55 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18 presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità dell'area dei funzionari, 31 unità dell'area degli assistenti e 6 unità dell'area degli operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.^[73]

2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo.^[73]

2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.^[73]

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa.^[73]

3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».^[74]

3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».^[74]

3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.^[74]

3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».^[74]

3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.^[74]

3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
- b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.^[74]

3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

- a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;

c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.^[74]

3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.^[74]

3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.^[74]

3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.^[74]

Note:

^[71] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74

^[72] Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74

^[73] Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74

^[74] Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74

Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Articolo 60 Controllo del costo del lavoro (Art. 65 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993) [525] [526]

In vigore dal 22 giugno 2017

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce le modalità di acquisizione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione, limitatamente al personale dipendente dei ministeri, a preventivo e a consuntivo, mediante allegati al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato elabora, altresì, il conto annuale che evidenzia anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.[522] [523]

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN), per via telematica. [520]

3. Gli enti pubblici economici, le aziende e gli enti che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4 e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.[521] [527]

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di

finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.[524] [523]

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.[519]

Note:

[519] Comma modificato dall'art. 14-septies, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 dall'art. 10-bis, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 sostituito dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'art. 22, comma 5, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

[520] Comma così modificato dall'art. 34-quater, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 dall'art. 2, comma 11-bis, lett. a) e b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e, successivamente, dall'art. 22, comma 5, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

[521] Comma sostituito dall'art. 2, comma 11, D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e, successivamente, così modificato dall'art. 22, comma 5, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

[522] Comma così modificato dall'art. 22, comma 5, lett. a) e b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

[523] A norma dell'art. 22, comma 4, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 nel presente provvedimento le parole «del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite, ovunque ricorrenti, dalle parole «dell'economia e delle finanze».

[524]Comma così modificato dall'art. 22, comma 5, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

[525]In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dallaL. 13 ottobre 2020, n. 126 e, successivamente, l'art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234

[526]Vedi, anche, l'art. 2, comma 10, D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dallaL. 30 ottobre 2013, n. 125.

[527]Vedi, anche, l'art. 17, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dallaL. 11 agosto 2014, n. 114.

CIRCOLARE N. 23



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICI III, XIV

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale

A tutti i Ministeri:

- Gabinetto
- Direzione generale affari generali e del personale

Al Direttore dell'Agenzia del Demanio

Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Al Consiglio di Stato

- Segretariato generale

All'Avvocatura Generale dello Stato

- Segretariato generale

Alla Corte dei conti

- Segretariato generale

Ai Commissari del Governo presso le regioni e le
province autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici

Ai Presidenti degli Enti di ricerca

Ai Rettori delle Università e delle Istituzioni
universitarie

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario e a
Statuto speciale e ai Presidenti delle Province
autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici
dipendenti dalle regioni a Statuto ordinario

Ai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi
assistenziali (ex IPAB)

Ai Presidenti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che svolgono funzioni sanitarie (ex IPAB)

Alle Università agrarie e Associazioni agrarie
dipendenti dagli enti locali

Ai Presidenti delle Città metropolitane

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Unioni di comuni

Ai Presidenti delle Comunità montane
Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Agli Istituti autonomi case popolari
Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere
Ai Presidenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale
All'Agenzia per i servizi sanitari regionali
Alle Agenzie regionali sanitarie
Alle Autorità di Bacino
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.)
- Ufficio del Personale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
- Segretariato generale
All'E.N.E.A.
All'E.N.A.C.
All'A.N.S.V.
All'A.N.F.I.S.A.
All'UNIONCAMERE
All'A.S.I.
All'A.G.I.D.
Ai Direttori delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER)
Agli Enti per l'Edilizia residenziale
Ai Presidenti delle Autorità indipendenti e degli altri organismi di regolazione e vigilanza
Ai Servizi di controllo interno o Nuclei di valutazione presso le amministrazioni pubbliche
Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i ministeri
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
Ai Presidenti dei Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti
Ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in seno ai Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
- Dipartimento per gli affari regionali
Alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
Alla Segreteria della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali
Al Ministero dell'Interno
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Ai Commissari del Governo per le Regioni a Statuto speciale
Ai Prefetti dei capoluoghi regionali
Al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
- Presidenza

Alla Corte dei conti
- Servizio rapporti al Parlamento

All'A.Ra.N.
- Presidenza

ALL'ISTAT
- Presidenza

Agli Assessori alla sanità delle Regioni

Alla C.R.U.I.

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'UNIONCAMERE

Ai Dipartimenti e agli Uffici Dirigenziali generali del
Ministero dell'economia e delle finanze

Oggetto: Il Conto annuale 2022 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, effettua una serie di rilevazioni riguardanti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

La presente circolare, emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali, reca le istruzioni per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2022 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

- alla Corte dei conti di redigere la relazione annuale sulle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
- al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di attuare, con riferimento al pubblico impiego, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di eseguire, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il sistema SICO raccoglie le informazioni sul costo del lavoro pubblico per singola istituzione e con un elevato livello di dettaglio (qualifica/posizione economica) abbracciando l'intero universo delle amministrazioni pubbliche.

Tale patrimonio conoscitivo costituisce anche il punto di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali da parte dei competenti Comitati di settore.

L'invio dei dati relativi all'anno 2022 avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all'anno 2021.

Il piano triennale dei fabbisogni

Con D.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" sono stati individuati gli atti di pianificazione confluiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del d.l. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113/2021. Tra gli atti assorbiti, l'articolo 1, comma 1, lettera a), di detto D.P.R. fa espresso richiamo all'adempimento ex articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2022 sono stati definiti i contenuti e lo schema tipo del PIAO. Il Piano triennale dei fabbisogni rappresenta una sottosezione della "Sezione Organizzazione e Capitale umano", compilato e trasmesso da tutte le amministrazioni pubbliche all'apposito Portale predisposto a tale scopo dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Restano ferme: la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.P.R. 24/06/2022, n. 81 secondo cui *"Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati"*, nonché le comunicazioni che le amministrazioni devono comunque trasmettere per le necessarie verifiche sui dati agli Uffici IGOP, relative all'avvio di procedure di reclutamento e propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui all'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.

Termini e modalità di invio dei dati

I dati sono inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l'invio dell'apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall'assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un'apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell'invio dei dati, dell'osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi.

I termini della rilevazione sono fissati dall'8 giugno al 22 luglio 2023. Solo per gli enti con sede nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15-17 maggio 2023, il termine della rilevazione è differito al 22 settembre 2023.

Enti del Servizio Sanitario Nazionale

I dati acquisiti sono resi immediatamente disponibili al Ministero della Salute. La certificazione che SICO rilascia sul Conto annuale 2022 considera anche i controlli di copertura e congruenza previsti dal sistema informativo NSIS, che verifica la qualità dei dati di specifico interesse e competenza del Ministero della Salute contenuti nelle tabelle 1A-1B-1C-1D-1F-1G-1SD.

In applicazione del decreto del Ministro della Salute del 29 gennaio 2013, la rilevazione del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private accreditate e non accreditate è effettuata tramite SICO. In tal modo, in un unico ambiente (SICO) sono raccolte tutte le informazioni necessarie alle specifiche esigenze di monitoraggio del fattore produttivo personale da parte del Ministero della Salute, cui giornalmente sono trasmessi i dati.

Particolari modalità di invio dei dati

Regioni a statuto speciale e Province autonome (ed altre Istituzioni presenti sul territorio)

L'acquisizione delle informazioni del Conto annuale riguarda, nel rispetto dell'autonomia regionale, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'aspetto conoscitivo che riveste la rilevazione (Corte Costituzionale sentenza n. 359 del 30 luglio 1993).

Le Istituzioni presenti sul territorio di competenza, indicate nel "Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati", trasmettono i dati del Conto annuale con il contratto regionale o provinciale di riferimento e con le medesime procedure d'invio e termini di scadenza previsti per la generalità delle altre Istituzioni.

Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni Lombardia e Piemonte

Le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) delle regioni Lombardia e Piemonte inviano i dati del Conto annuale ai competenti uffici regionali che provvedono al loro trasferimento in SICO tramite protocollo FTP.

Enti di cui all'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, Autorità Indipendenti e amministrazioni pubbliche censite nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1 comma 3 della legge 196/2009 (lista S13)

Nella sezione delle "Istruzioni di carattere generale" è presente un "Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati". Una struttura semplificata è prevista per l'invio dei dati (per categoria di personale anziché per singola qualifica) per gli enti indicati in tale quadro sinottico nella parte riferita agli enti di cui all'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e alle Autorità Indipendenti. Anche le amministrazioni pubbliche che non sono già indicate in altre sezioni del suddetto quadro (esclusi gli organi costituzionali), ma inserite nell'elenco Istat (lista S13) compilano analoghi schemi semplificati. I termini di scadenza sono quelli indicati per la generalità delle Istituzioni.

Modulistica

I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it.

La rilevazione **non va inviata in forma cartacea a nessuna delle Istituzioni coinvolte** (Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, Ragionerie territoriali dello Stato, Corte dei conti e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica, Ministero dell'Interno). Le informazioni acquisite sono rese tempestivamente disponibili attraverso l'accesso riservato a SICO.

Sito Internet

Ulteriori informazioni o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso della rilevazione saranno rese note attraverso il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite delle Ragionerie territoriali e degli Uffici centrali di bilancio. Nel sito internet è presente anche una sezione dedicata alle risposte sulle domande più frequenti poste dalle Istituzioni tenute all'invio dei dati.

Help Desk Assistenza tecnica

Come per le scorse rilevazioni, è assicurata l'assistenza necessaria per la soluzione delle problematiche tecniche ed amministrative connesse alla rilevazione attraverso un servizio di help desk. Nel capitolo "Informazioni operative" delle istruzioni allegate sono indicate le modalità esecutive cui fare riferimento.

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai fini dell'invio dei dati del Conto annuale si considera responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente/Funziario preposto all'unità organizzativa individuata dall'ente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 241/90 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione, è ritenuto responsabile, l'Organo di rappresentanza dell'Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale). Il responsabile del procedimento, da indicare nella Scheda Informativa 1, è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione.

Nel ribadire l'importanza che il Conto annuale assume per l'attività delle amministrazioni e, più in generale, del Governo, si richiama la diretta responsabilità della dirigenza delle Istituzioni in caso di inadempienza.

La puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare eviterà l'attivazione della procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Funzioni dell'organo di controllo interno

Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente) è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'Istituzione, a sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma nell'apposito spazio all'interno della stampa dell'intero modello "certificato".

Al fine di ridurre l'utilizzo dei documenti in forma cartacea e rendere quindi più veloce ed ecosostenibile la gestione del documento, le firme possono essere apposte anche in forma digitale.

La verifica da parte dell'organo di controllo è successiva all'inserimento dei dati in SICO. Considerata la rilevanza del Conto annuale ai fini dell'espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, detti organi interverranno **tempestivamente** presso gli Enti sottoposti al loro controllo per garantire l'invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi.

Per il tramite dell'amministrazione, l'Organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nell'apposito spazio della sezione "Commenti organi di controllo". Eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente al Collegio.

Nel caso in cui il Collegio si sia insediato successivamente alla compilazione del Conto annuale, il Presidente in carica è tenuto comunque alla sua sottoscrizione.

In applicazione dell'art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, l'organo di controllo interno individuato al comma 1 del medesimo articolo, vigila sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, rubricato "Pubblicazione delle banche dati", si richiama l'attenzione sull'obbligo di procedere alla pubblicazione del modello certificato del Conto annuale secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, e dall'art. 17 dello stesso decreto, come modificati rispettivamente dall'art. 15, comma 1, lett. a), e dall'art. 16, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 97/2016. La mancata pubblicazione del modello, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituisce elemento di valutazione negativa dei dirigenti ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, così come previsto dagli articoli 46 e 47 di detto decreto, modificati dall'art. 1, comma 163, lett. a) e lett. b), della legge 160/2019.

Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali

Gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie territoriali assicurano ogni possibile collaborazione alle amministrazioni interessate, fornendo il massimo contributo per evitare inadempienze e per garantire la congruità dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. Provvedono alla "validazione" dei dati inviati secondo specifiche modalità descritte nelle informazioni operative e secondo le indicazioni che saranno inviate con successive comunicazioni.

Rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie – Sanzioni

L'articolo 62, del d.lgs. n. 165/2001, prevede, in materia di controllo del costo del lavoro pubblico, la competenza specifica del Commissario del Governo nelle funzioni di rappresentante dello Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quello attivato attraverso il Conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. L'azione del Commissario del Governo nei confronti degli enti territoriali si è rivelata particolarmente preziosa nel corso delle precedenti rilevazioni. Tale funzione è svolta dal Prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato e dal Commissario di Governo per le Regioni a statuto speciale.

Successivamente alla data di scadenza prevista per la trasmissione del Conto annuale, le Ragionerie territoriali dello Stato inviano la comunicazione delle Istituzioni territoriali che risultano inadempienti o che abbiano inoltrato dati incompleti o errati, al Prefetto del capoluogo di Regione il quale solleciterà le stesse a trasmettere le informazioni richieste sulla base delle indicazioni contenute

nella presente circolare. La comunicazione va inviata, per conoscenza, anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ufficio III.

Gli Uffici centrali di bilancio provvedono alla medesima comunicazione esclusivamente nei casi di inadempienza di enti pubblici operanti nel territorio, ad eccezione dei Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio e per tutte le altre amministrazioni per le quali si provvede a livello centrale.

L'inadempienza determina l'attivazione della procedura sanzionatoria per l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dagli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, come modificati dall'art. 3, comma 74, della legge 24.12.2007 n. 24. Il Prefetto del capoluogo di regione, su comunicazione degli Uffici di controllo di I livello della Ragioneria generale dello Stato (RTS e UCB) procede, in sede di prima istanza, a diffidare l'amministrazione inadempiente o parzialmente inadempiente all'invio dei dati entro il termine perentorio di quindici giorni.

Al perdurare dell'inottemperanza oltre il termine assegnato, l'accertamento della violazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è avviato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale ai quali è portata a conoscenza la violazione.

Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al Prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ufficio III.

Il Ragioniere Generale dello Stato

